SARDEGNA

COMUNICATO UFFICIALE N.14 DEL 1° SETTEMBRE 2026
STAGIONE SPORTIVA 2026/2027

Sommario

1. Comunicazioni del Comitato Regionale **2**
2. Giustizia Sportiva **2**
2.1. Decisioni del Tribunale Federale Territoriale **2**

F.I.G.C. – L.N.D. Comitato Regionale Sardegna - Via Ottone Bacaredda 47, 09127 Cagliari
CENTRALINO: 070/2330800 – FAX: 8001827 – MAIL: cr.sardegna01@lnd.it
PEC COMITATO REGIONALE: crlnd.sardegna01@pec.it – PEC GIUSTIZIA SPORTIVA: giusport.sardegna@pec.it
AMMINISTRAZIONE 070/2330823 a.scarano@lnd.it
GIUSTIZIA SPORTIVA 070/2330815 m.frau@lnd.it
SEGRETERIA 070/2330813 m.dessi@lnd.it
TESSERAMENTO 070/2330817 m.balloi@lnd.it
AMMINISTRAZIONE 070/2330822 m.sulpizio@lnd.it
GIUSTIZIA SPORTIVA 070/2330814 e.camedda@lnd.it
SEGRETERIA 070/2330819 a.devilla@lnd.it
CALCIO A 5/AMATORI 0702330801 a.deplano@lnd.it

1. Comunicazioni del Comitato Regionale

2. Giustizia Sportiva

2.1. Decisioni del Tribunale Federale Territoriale

ORDINANZA– udienza del 01.09.2026

Deferimento dei Sigg. Fabrizio Quadu, Matteo Marratzu, Giuseppe Scanu, Davide Loi, Francesco Piras, Fabio Gaspa, Daniele Sechi, Andrea Mura, Costantino Arca, Gabriel Serra, Matteo Caddeo, Federico Toro, Nicola Mastinu, Giovanni Marras, Raffaele Piras, Franco Arseni, Salvatore Madau, Nicola Urgu, Matteo Schiattarella, Roberto Ruggiu.
(procedimento prot. 3116/990 pfi 25-26)

Il Tribunale, visti gli atti e gli addebiti formulati dalla Procura Federale, rileva che la contestazione mossa ai tesserati (violazione comma 1 dell'art. 39 CGS) è norma applicabile solo ai rapporti tra tesserati rivali.

Invero, il comportamento irriguardoso rilevato dal referto arbitrale era posto in essere esclusivamente nei confronti del direttore di gara, rendendo inapplicabile la norma sopra esposta.

Per tali motivi, il Tribunale dispone la restituzione degli atti alla Procura Federale al fine di individuare la corretta fattispecie asseritamente violata, con specifica richiesta di individuare i tesserati coinvolti nella condotta irriguardosa.

DISPOSITIVO– udienza del 01.09.2026

Deferimento dell'A.S.D. Li Punti Calcio e del Sig. Salvatore Virdis
(procedimento prot. 3232/1074 pfi 25-26)

Il Tribunale Federale a livello Territoriale presso il Comitato Regionale Sardegna L.N.D., definitivamente pronunciando, ritenuta corretta la qualificazione giuridica dei fatti ed i relativi addebiti, tenuto conto che si tratta di due distinte violazioni,

applica:

- **al Sig. Salvatore Virdis la sanzione dell'inibizione della durata di mesi 7;**
- **all'A.S.D. Li Punti Calcio la sanzione della penalizzazione di 2 punti in classifica da scontarsi nel campionato di competenza e 700 euro di ammenda.**

La delibera completa con i motivi della decisione verrà pubblicata su un prossimo Comunicato Ufficiale.

DISPOSITIVO– udienza del 01.09.2026

Deferimento della S.P.D. Tharros Calcio e del Sig. Marco Lilliu
(procedimento prot. 3631/1111 pfi 25-26)

Il Tribunale Federale a livello Territoriale presso il Comitato Regionale Sardegna L.N.D., definitivamente pronunciando,
dichiara il Sig. Marco Lilliu responsabile dell'infrazione contestata e per l'effetto irroga allo stesso la sanzione di mesi 6 di inibizione ed alla società S.P.D: Tharros Oristano la sanzione di €. 600,00 di ammenda ed 1 punto di penalizzazione da scontarsi nel campionato di competenza

La delibera completa con i motivi della decisione verrà pubblicata su un prossimo Comunicato Ufficiale.

Il Segretario	Il Presidente
Antonella Devilla	Giovanni Cadoni

Pubblicato ed affisso all'albo in Cagliari il 1° settembre 2026